

### 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 2 LUGLIO 1971

(61<sup>a</sup> seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente RUSSO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione congiunta:

« Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia » (22) (D'iniziativa dei senatori Codignola ed altri);

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279) (D'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri);

« Norme per una sperimentazione creativa di una nuova " Biennale " di Venezia » (526) (D'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri);

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (576) (D'iniziativa dei senatori Caron ed altri):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1054, 1057, 1058 e passim
ANTONICELLI . . .	.1057, 1062, 1063 e passim
BERTOLA . . . . .	. 1059
CODIGNOLA . . . . .	.1064, 1065
DINARO . . . . .	.1058, 1059, 1060 e passim
FALCUCCI . . . . .	. 1060
FERRONI . . . . .	.1056, 1057, 1058 e passim
GIANQUINTO . . . . .	.1054, 1056, 1057 e passim
LIMONI . . . . .	.1054, 1057, 1060, e passim
PREMOLI . . . . .	.1054, 1057, 1060 e passim

ROMANO . . . . .	Pag. 1064, 1066, 1067
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . .	.1054, 1056, 1057 e passim
SPIGAROLI, f.f. relatore alla Commissione . . .	1054 1057, 1058 e passim

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bertola, Bonazzola Ruhl Valeria, Calceffi, Codignola, Dinaro, Falcucci Franca, Farneti Ariella, La Rosa, Limoni, Papa, Piovano, Premoli, Romano, Russo, Smurra e Spigaroli.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Bloise e Rossi, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ferroni e Gianquinto.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

FARNETI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito e rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge:**

- « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia » (22), d'iniziativa dei senatori Codignola ed altri;
- « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279), d'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri;
- « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova " Biennale " di Venezia » (526), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri;
- « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (576), d'iniziativa dei senatori Caron ed altri

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, dei disegni di legge: « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia », d'iniziativa dei senatori Codignola, Ferroni, Caleffi e Tolloy; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia », d'iniziativa dei senatori Pellicanò, Valori, Di Prisco, Albarello, Naldini, Filippa, Masciale, Tomassini, Preziosi, Menchinelli, Raia, Cuccui e Li Vigni; « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova " Biennale " di Venezia », d'iniziativa dei senatori Gianquinto, Renda, Fabiani, Venanzi, Romano, Bertoli, Bonazzola Ruhl Valeria, Pirastu, Borsari e Li Causi; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " », d'iniziativa dei senatori Caron, Mazzarolli, Oliva, Baldini, Dal Falco, Montini, Limoni, Forma, Segnana, Dal Canton Maria Pia, Tiberi, Dalvit, Carraro, Del Nero, Cerami, Bartolomei, Perrino, Coppola e Valsecchi Pasquale.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta del 30 giugno la discussione rimase interrotta sul seguente emendamento proposto dal Governo e tendente ad inserire alla fine dell'articolo 11, i seguenti commi aggiuntivi:

« Le deliberazioni di cui alla lettera a) dovranno essere trasmesse, per il visto di legittimità, al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri che, sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, provvede, entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale le deliberazioni diventano esecutive.

Le deliberazioni di cui alla lettera m) devono essere approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro ».

**GIANQUINTO.** Vorrei preliminarmente conoscere le ragioni dell'emendamento governativo tendente a sopprimere al primo comma dell'articolo 11-bis le parole: « sentito il collegio sindacale ».

**ROMITA**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo non ritiene che il collegio sindacale abbia funzioni consultive.

**GIANQUINTO.** Poichè l'emendamento richiamato è collegato alle altre proposte di modifica tendenti ad istituire il cosiddetto controllo di legittimità, ritengo che debbano essere accantonati tanto l'articolo 11 quanto l'articolo 11-bis.

**PREMOLI.** Faccio rilevare che mentre da un canto si dice di voler procedere con celerità, dall'altro si continua a rinviare la discussione sulle singole norme!

**LIMONI.** Vogliamo che il provvedimento finisca per essere nuovamente affossato?

**SPIGAROLI**, f.f. relatore alla Commissione. A me sembra opportuno passare per ora all'approvazione dei commi dell'articolo 11, riservandoci poi di approvare l'intero articolo con i commi aggiuntivi proposti dal Governo.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno osservazioni metto ai voti i due commi dell'articolo 11 che, con l'emendamento aggiuntivo approvato sul punto a) nella scorsa seduta, risultano così formulati:

« Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente. Esso fissa le direttive per la

realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

a) al piano quadriennale di massima per le attività e al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

b) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonchè dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno necessarie allo svolgimento delle attività programmate e svolte;

c) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

d) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

e) alla accettazione dei lasciti, donazioni e legati;

f) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

g) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

h) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei direttori di cui al successivo articolo 15;

i) alla nomina ed alla revoca delle Commissioni di cui al successivo articolo 18 nonchè alla nomina delle Commissioni previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

l) alla nomina delle giurie, eventualmente previste dai singoli regolamenti;

m) alle indennità spettanti ai componenti il Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il Collegio dei sindaci, ai componenti le Commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

n) agli eventuali conflitti di competenza;

o) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11-bis;

p) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in

particolare con quelle partecipanti all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente;

q) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, nonchè da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'Ente stesso; su tali iniziative il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui ai successivi articoli 17 e 18 ».

(Sono approvati).

Resta dunque accantonato l'esame dello emendamento aggiuntivo proposto dal Governo. Conseguentemente rimane sospesa anche la votazione dell'articolo nel suo complesso.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 11-bis, del quale do lettura:

#### Art. 11-bis.

Con apposito regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente, sentito il collegio dei sindaci, determina:

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e l'organico del personale;

le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, e le attribuzioni del personale di ruolo;

la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

A questo articolo il Governo ha presentato due emendamenti: uno tendente a sopprimere al primo comma le parole: « sentito il collegio sindacale »; l'altro mirante a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Il regolamento sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dello

Ente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo ».

**R O M I T A**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il primo dei due emendamenti è più che altro di carattere procedurale: il Governo ritiene che il collegio sindacale — i cui compiti sono ben descritti in un altro articolo del provvedimento — non abbia funzioni consultive, nei confronti del consiglio direttivo. Comunque su tale punto mi rimetto alla Commissione.

**G I A N Q U I N T O**. Sarebbe preferibile che il Governo ritirasse l'emendamento.

**R O M I T A**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, anche perchè sembra contraddittorio, mentre si vuole eliminare qualsiasi forma di controllo preventivo nei confronti del consiglio direttivo dell'ente, attribuire poi al collegio dei sindaci una funzione proprio di controllo. Comunque, come ho già detto, il Governo si rimette alla volontà della Commissione.

Il secondo emendamento, in linea con la impostazione che vede affidata la vigilanza dell'Ente alla Presidenza del Consiglio, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio stesso e non del Presidente della Repubblica l'approvazione del regolamento. Mi sembra, quindi, che non si tratti di un appesantimento del controllo, ma piuttosto di una uniformizzazione con la regola seguita anche per altri enti simili.

**G I A N Q U I N T O**. Sono contrario al primo emendamento proposto dal Governo anzitutto perchè esso è legato alla proposta di modifica all'articolo 11 che è stata ora accantonata e secondo la quale « le deliberazioni di cui alla lettera a) dovranno essere trasmesse, per il visto di legittimità, al Presidente del Consiglio dei ministri... ». In altri termini, si vuole eliminare qualsiasi controllo da parte del collegio dei sindaci per dare ingresso al controllo cosiddetto di legittimità, ma che è in sostanza un con-

trollo di merito, da parte del Governo. Per tale ragione ritengo che l'emendamento in esame dovrebbe essere accantonato e discusso contemporaneamente all'emendamento di cui all'articolo 11.

Nel merito, poi, osservo che il parere del collegio sindacale — secondo il testo in esame — è obbligatorio ma non vincolante e che in ogni caso mi sembra giusto che sul progetto attinente allo stato giuridico e al trattamento economico del personale debba essere sentito anche il collegio dei sindaci, i quali risiedono a Venezia e seguono la vita dell'ente. Esso inoltre costituisce un'ulteriore garanzia per la rispondenza del regolamento stesso alle effettive esigenze del servizio ed una misura che potrà eliminare sul nascere qualsiasi velleità di elefantiasi e di inflazione del personale degli uffici.

Per concludere: ritengo che l'emendamento debba essere accantonato mentre nel merito mi dichiaro contrario; come mi dichiaro contrario al secondo emendamento proposto dal Governo, perchè accentua maggiormente la tendenza all'interferenza del Potere esecutivo sulle attività del consiglio direttivo dell'ente.

**F E R R O N I**. Personalmente posso anche accettare la richiesta di accantonamento formulata dal senatore Gianquinto, ma nella sostanza mi debbo dichiarare favorevole all'emendamento per la ragione espressa dal sottosegretario Romita: mentre ci sforziamo di dare al Consiglio direttivo una effettiva autonomia di decisione al punto che ci stiamo battendo per impedire che un qualsiasi intervento possa tarparne le iniziative, non possiamo attribuire al collegio dei sindaci un potere di intervento che a mio giudizio esula anche dalle funzioni che la legge gli attribuisce.

**G I A N Q U I N T O**. Eppure è stato lo stesso senatore Ferroni a voler prevedere l'intervento del collegio sindacale!

**F E R R O N I**. Non è esatto, giacchè semmai tale colpa andrebbe attribuita a tutti. In ogni caso, se anche l'affermazione fosse vera, significa che ho avuto un ripen-

samento: l'intelligenza del dubbio è una forma che io apprezzo, collega Gianquinto.

Dicevo, dunque, che proprio in coerenza con lo spirito, che ci ha animato e ci anima, di voler lasciare libero un organismo rappresentativo di tutti gli enti locali (regione, provincia, comune), dobbiamo impedire che i revisori dei conti possano fare osservazioni quanto meno imbarazzanti: essi svolgeranno il proprio compito in ordine al bilancio, ma non sul merito delle decisioni adottate dal Consiglio direttivo.

**ANTONICELLI.** È un giudizio di merito quello che dovrebbe emettere il collegio sindacale?

**FERRONI.** È inevitabile che esso entri nel merito delle decisioni...

**GIANQUINTO.** Ma il parere non è vincolante!

**PREMOLI.** Proprio per una questione di coerenza, mi dichiaro d'accordo sull'emendamento proposto dal Governo: fra i compiti del collegio sindacale non può rientrare anche quello di un giudizio sulle decisioni del Consiglio direttivo.

**SPIGAROLI, f.f. relatore alla Commissione.** Sono anch'io favorevole all'emendamento.

**ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo ha già dichiarato di rimettersi alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo tendente a sopprimere al primo comma le parole: « sentito il collegio sindacale ».

(È approvato).

**ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** L'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 11-bis, presentato dal Governo, tende (come

ho già rilevato) ad uniformare la procedura per l'approvazione del regolamento con quella normalmente seguita. Inoltre, affidando direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri l'approvazione del regolamento la procedura verrebbe notevolmente snellita. Ad avviso del Governo, il concerto del Tesoro si rende necessario per le implicanze finanziarie del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Ente così come si reputa necessario sentire i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, responsabili dell'attività dell'Ente per gli specifici settori.

**GIANQUINTO.** Mi dichiaro contrario a questo emendamento. La sostanza politica è che il Governo vuol fare della Biennale un ente autarchico e non autonomo.

**FERRONI.** Anch'io mi dichiaro contrario. In particolare, poichè il Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta tutto il Governo, non vedo la necessità del concerto col Ministro del tesoro, nè perchè si debbano sentire i ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.

**PREMOLI.** Mi dichiaro favorevole a questo emendamento proposto dal Governo, anche in relazione alla discussione svoltasi proprio ieri in Aula sulle gestioni fuori bilancio.

**LIMONI.** Anch'io sono favorevole all'emendamento, con riserva però sul concerto del Ministro del tesoro, del quale non vedo la ragione. Su tale punto, anzi, presento un sub-emendamento soppressivo.

**SPIGAROLI, f.f. relatore alla Commissione.** Concordo con quanto ora dichiarato dal senatore Limoni. Ritengo anch'io superfluo il concerto del Ministro del tesoro. Tra l'altro abbiamo una esperienza piuttosto triste delle lungaggini che derivano dal concerto del Tesoro. Una volta effettuato lo stanziamento dei fondi, il Ministero del tesoro non ha più alcun diritto di interferire nell'attività della Biennale, che,

quale ente autonomo, può utilizzare questi fondi secondo i criteri che riterrà opportuni.

Nel timore, però, che l'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri abbia a tardare eccessivamente, presenterò un sub-emendamento, tendente ad integrare la norma nel senso che, decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla trasmissione, il regolamento debba intendersi approvato.

**PRESIDENTE.** La preoccupazione del senatore Spigaroli mi pare eccessiva, in quanto non si tratta dell'approvazione, per esempio, del bilancio, che deve avvenire per ogni esercizio finanziario, ma di un regolamento che deve essere approvato una sola volta.

**DINARO.** Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal Governo. Presso il Ministero del tesoro vi è un apposito ufficio, che ha il compito istituzionale di sovrintendere al trattamento economico di tutto il personale direttamente o indirettamente pagato dallo Stato. Il concerto del Ministero del tesoro si rende necessario proprio per evitare eventuali squilibri nel trattamento economico tra un ente e l'altro.

Mi dichiaro anche contrario al sub-emendamento proposto dal relatore senatore Spigaroli. Porre un termine per l'approvazione del regolamento trae motivo, a mio parere, da una preoccupazione più formale che sostanziale. Quale sarebbe, infatti la conseguenza di un eventuale ritardo nell'approvazione? Il regolamento entrerebbe ugualmente in vigore, salve le rettifiche discendenti dalle osservazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri. Successivamente, quando il regolamento fosse stato approvato, il personale avrebbe il trattamento economico con effetto retroattivo. Stabilire un termine sarebbe inoltre pericoloso, perchè costituirebbe indirettamente una pressione sulla Presidenza del Consiglio, che in molti casi, per ragioni di opportunità politica, potrebbe preferire di non prendere posizione e di far trascorrere i termini.

**GIANQUINTO.** Come ho già dichiarato, sono contrario all'emendamento proposto dal Governo. In subordine, però, mi dichiaro favorevole ai sub-emendamenti, l'uno proposto dal senatore Limoni e l'altro proposto dall'onorevole relatore. In merito a quest'ultimo, va tra l'altro sottolineato che è ormai divenuta prassi costante, ogni volta che si debba effettuare un controllo di merito o di legittimità su un provvedimento, stabilire un termine, scaduto il quale il provvedimento stesso si intende automaticamente approvato. Per quanto riguarda la determinazione del termine, personalmente sarei dell'avviso che sessanta giorni, in considerazione dei moderni sistemi di amministrazione, sono più che sufficienti.

**FERRONI.** Mi dichiaro favorevole al sub-emendamento proposto dal senatore Spigaroli. Ribadisco, invece, la mia opposizione all'emendamento proposto dal Governo, con il quale si intenderebbe reinserire quel controllo di vari organismi ministeriali che in sede di Sottocommissione avevamo tutti ritenuto opportuno abolire, affidandolo esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri in quanto rappresentante di tutto il Governo. Questo concetto fu accettato anche dal Gruppo democratico cristiano, che ora, invece, sembra avere cambiato parere.

**SPIGAROLI, f.f. relatore alla Commissione.** Siamo contrari al concerto del Ministero del tesoro, ma riteniamo opportuno che siano sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Vorrei poi ricordare al senatore Ferroni che l'esame dell'articolo 10, nel quale si concretava il concetto da lui ora richiamato, è stato accantonato. Si tratta perciò di un problema non ancora risolto.

**GIANQUINTO.** Quanto al termine per l'approvazione, anche sessanta giorni di tempo, sono troppi.

**SPIGAROLI, f.f. relatore alla Commissione.** La mia è una cifra indicativa. Per

il termine definitivo mi rimetto alla decisione del Governo.

BERTOLA. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su due punti. In primo luogo, se noi sopprimiamo le parole « di concerto con il Ministro del tesoro », il significato dell'emendamento presentato dal Governo, a mio avviso, viene compeltamente svuotato.

Secondo punto: è stato proposto di stabilire un termine per l'approvazione. Ebbene, se tale termine non è perentorio, può essere accolto; in caso contrario, nel senso, cioè, che, una volta scaduto inutilmente, il regolamento si intende ugualmente operante, allora preferisco il mantenimento del testo originario: « Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ». Ciò perchè sono dell'avviso che giuridicamente non si può fare a meno di tale approvazione.

GIANQUINTO. È nella prassi che quando si stabiliscono dei termini per l'effettuazione di controlli, la pubblica amministrazione può chiedere, prima della loro scadenza, dei chiarimenti agli organi competenti. In tal caso il termine viene interrotto per poi riprendere una volta che l'amministrazione abbia avuto le delucidazioni. Sono del parere, perciò, che le preoccupazioni del senatore Bertola non abbiano ragione di essere.

SPIGAROLI, *f.f. relatore alla Commissione*. Tuttavia, qualora il regolamento non venga approvato entro sessanta giorni, pur avendo chiesto i chiarimenti del caso, il termine non può essere procrastinato ulteriormente.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono d'accordo, senatore Spigaroli. Se ci sono delle osservazioni da fare o dei chiarimenti da richiedere e le osservazioni e i chiarimenti sono formulati entro i termini stabiliti, cioè, indubbiamente, riapre i termini stessi. Solo nel caso che l'amministrazione pubblica non

avanzi alcuna richiesta c'è l'automatica entrata in funzione del regolamento; in caso contrario i termini devono per forza essere riaperti.

SPIGAROLI, *f.f. relatore alla Commissione*. Così stando le cose, allora, non abbiamo alcuna possibilità di mettere un limite ai termini: del resto anche nella ste-sura originaria del testo non esistevano.

FERRONI. Infatti: nel testo originario non è stabilito alcun termine. Peraltro, il fatto che ci fosse soltanto la proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri, e non anche degli altri ministeri, faceva presumere una certa rapidità dell'*iter*. Includendo invece anche i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, i tempi saranno indiscutibilmente maggiori.

Per queste ragioni sono del parere che sarebbe più opportuno fissare il termine di sessanta giorni, e non di più, a maggior ragione se si considera la possibilità esistente di riaprirlo.

DINARO. Desidero far presente che nel nostro ordinamento, allorchè si tratta di materie di competenza di determinati Ministeri, la responsabilità non è della Presidenza del Consiglio, ma dei singoli ministri. Perciò, a mio avviso, non si può eliminare l'espressione « sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo », con lo specioso pretesto che la Presidenza del Consiglio rappresenta tutto il Governo. Lo rappresenta solo quando esprime una volontà politica collegiale, ma non su aspetti tecnici particolari!

Inoltre: un regolamento presentato da un ente alla Presidenza del Consiglio dei ministri è un atto amministrativo complesso per il quale, inevitabilmente, sorgono delle trattative, vengono formulate osservazioni da parte della Presidenza stessa: la quale, necessariamente, deve sentire il parere dei Ministri responsabili, per cui sessanta o novanta giorni non hanno alcun significato. Quello al nostro esame è un regolamento riguardante niente meno lo stato giuridico

ed il trattamento economico del personale dell'Ente. Stabilire un termine — che può anche decorrerle senza alcuna decisione da parte dell'amministrazione pubblica — ha il solo significato di non voler far pronunciare la Presidenza del Consiglio e gli organi competenti.

Personalmente, quindi, sono contrario alla fissazione di qualunque termine, mentre ritengo opportuno mantenere l'espressione « di concerto con il Ministro del tesoro » in quanto, istituzionalmente, tale dicastero è preposto al coordinamento della spesa.

G I A N Q U I N T O . Ma in questo caso siamo di fronte ad un ente autonomo...

D I N A R O . Sì, e di un ente autonomo che usufruisce dei fondi dello Stato...

F E R R O N I . Non importa. La sua posizione, senatore Dinaro, è in antitesi assoluta: parte da presupposti che non trovano consenzienti nè noi nè i colleghi della Democrazia cristiana.

D I N A R O . Non è però in antitesi con l'ordinamento italiano. Dal momento che lo Stato stanziava i fondi, esso ha il dovere di sapere come questo denaro viene speso, così come lo hanno i cittadini. Senza il controllo del Ministero del tesoro, si possono attribuire, in ipotesi, degli emolumenti agli impiegati dell'Ente superiori a quelli di tutto il personale di altri enti, compreso quello dello Stato. Ecco perchè insisto sul mantenimento delle parole: « di concerto con il Ministro del tesoro »: proprio perchè è l'unico Ministero che istituzionalmente è preposto al coordinamento della spesa.

Mi oppongo altresì alla fissazione di un termine, anche di novanta giorni, in quanto esso significherebbe, a mio avviso, ripeto, implicitamente non voler mettere di fatto la Presidenza del Consiglio in condizioni di esprimere un parere sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale in questione.

L I M O N I . Perchè la facoltà di fare osservazioni, da lei attribuita al Ministro

del tesoro, non può essere anche del Presidente del Consiglio?

D I N A R O . L'espressione « di concerto » è tipica per ogni provvedimento che comporti una spesa. Ecco perchè il Governo, giustamente, nel suo emendamento, dice « di concerto » allorchè parla del Ministro del tesoro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione anzitutto del sub-emendamento proposto dal senatore Limoni e tendente a sopprimere le parole: « di concerto con il Ministro del tesoro ».

S P I G A R O L I , *f.f. relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

P R E M O L I . Dichiaro che voterò contro il sub-emendamento.

D I N A R O . Anche la mia posizione è contraria.

F A L C U C C I . Sono anch'io contraria al sub-emendamento.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.  
(*È approvato*).

Passiamo ora al secondo sub-emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Spigaroli tendente ad inserire, alla fine del comma sostitutivo proposto dal Governo, le seguenti parole: « trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento si intende approvato ».

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo propone di elevare almeno a novanta giorni il termine di tempo indicato.

G I A N Q U I N T O . Da parte mia insisto che il termine sia mantenuto in sessanta giorni.

S P I G A R O L I , *f.f. relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla Commissione.



P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento del Governo al sub-emendamento del relatore.

(È approvato).

Metto in votazione l'emendamento che, con la modifica proposta dal rappresentante del Governo, risulta così formulato: « trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento si intende approvato ».

(È approvato).

Il senatore Ferroni ha infine presentato un emendamento tendente a sopprimere, nell'emendamento sostitutivo proposto dal Govrno, le parole « sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo ».

Lo metto in votazione.

(Non è approvato).

L I M O N I . Da parte mia propongo di sopprimere le parole « sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Ente » perchè pleonastiche.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento soppressivo testè formulato dal senatore Limoni.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma proposto dal Governo, che con le modifiche approvate risulta così formulato:

« Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo; trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento si intende approvato ».

(È approvato).

Passiamo infine alla votazione dell'articolo 11-bis nel suo complesso.

F E R R O N I . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

P R E M O L I . Anch'io mi asterrò.

G I A N Q U I N T O . Da parte mia dichiaro che voterò contro.

P R E S I D E N T E . Metto dunque in votazione l'articolo 11-bis che, con le modifiche approvate, risulta così formulato:

#### Art. 11-bis.

Con apposito regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente determina:

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e l'organico del personale;

le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, e le attribuzioni del personale di ruolo;

la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo; trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento si intende approvato.

(È approvato).

#### Art. 12.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio direttivo, elettivi o designati, durano in carica per un quadriennio e non possono essere riconfermati per il quadriennio immediatamente successivo. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla vacanza, con le stesse modalità previste dalla presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo di tempo in cui vi sarebbero ancora rimasti i membri sostituiti.

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio direttivo è riconosciuta un'indennità corrispettiva delle loro funzioni, determinata dal Consiglio stesso.

(È approvato).

## Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

Sono pubbliche le adunanze in cui il Consiglio esamini e deliberi relativamente alle materie di cui ai punti *a*), *b*), *g*), *p*) e *q*) del secondo comma dell'articolo 11, fatta esclusione per le questioni attinenti alle persone.

Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il Consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina, che deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentiti il Segretario generale, i direttori e i conservatori, di cui all'articolo 15.

L'invito alle sedute, da diramarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza in cui va diramato almeno quarantotto ore prima, deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo non sono valide se non sono presenti almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del Segretario generale e dei direttori, per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del Segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione.

A questo articolo, il senatore Spigaroli ha presentato un emendamento, tendente a sopprimere il secondo comma.

Sempre al secondo comma di questo articolo, il senatore Gianquinto ha presentato un emendamento, tendente a sostituire alle parole « esamini e deliberi » le seguenti altre: « esamina e delibera ».

SPIGAROLI, *f.f. relatore alla Commissione*. Il mio emendamento tende ad abo-

lire le adunanze pubbliche del Consiglio direttivo, previste ora dal secondo comma dell'articolo 13 per le riunioni in cui il Consiglio esamina o delibera in merito al piano quadriennale di massima per le attività e al bilancio annuale preventivo e consuntivo (punto *a*); quando decide sulla ripartizione e sulla spesa dei contributi, nonché dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno necessarie allo svolgimento delle attività programmate e svolte (punto *b*); quando approva i programmi ed i regolamenti delle mostre e delle manifestazioni (punto *g*); quando tratta dei rapporti con le nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni, secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'ente (punto *p*); quando esamina le iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, nonché da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'Ente stesso (punto *q*).

La ragione della richiesta di soppressione delle adunanze pubbliche risiede soprattutto nella necessità di dare al Consiglio direttivo la possibilità di esaminare e decidere con serenità. Dato il clima di contestazione molto acceso che soprattutto in questo settore esiste e che potrebbe determinare situazioni spiacevoli, influenzando indebitamente le decisioni del Consiglio in ordine a certi problemi da risolvere, ritengo che sia opportuno far sì che esso possa deliberare con la massima serenità. D'altra parte nel Consiglio direttivo sono rappresentati tutti i settori interessati alla problematica dell'attività dell'Ente e, quindi, il Consiglio è senz'altro in grado di poter decidere consapevolmente in ordine ai problemi che dovrà affrontare.

P R E M O L I . Mi associo alle considerazioni del senatore Spigaroli. La composizione del Consiglio direttivo è talmente rappresentativa, per gli organi che ne fanno parte, che il rendere pubbliche le adunanze si risolverebbe in pratica in una indebita

interferenza, che si tradurrebbe molto spesso in una deformazione circa gli indirizzi da prendere.

**ANTONICELLI.** I pericoli paventati dal senatore Spigaroli mi sembrano eccessivi. Lo statuto sul quale noi stiamo discutendo servirà proprio ad ovviare alla contestazione. Perché la presenza del pubblico, quando si discutono indirizzi e programmi culturali, dovrebbe turbare la serenità dei lavori del Consiglio? Anche i consigli comunali deliberano in presenza del pubblico. Le preoccupazioni del senatore Spigaroli mi sembrano quindi eccessive. Al massimo si potrebbe non prevedere la pubblicità dei dibattiti attinenti alla ripartizione ed alla spesa dei contributi e dei redditi.

**FERRONI.** Le osservazioni del senatore Spigaroli, almeno per certi aspetti, non sono senza fondamento; le ritengo comunque eccessive, in quanto si tratta di rendere pubbliche le adunanze in cui si delibera su programmi e iniziative culturali, non su funzioni amministrativo-giuridiche, tanto è vero che, per esempio, nel secondo comma dell'articolo 13 non si parla del punto c), relativo alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali. E del resto la pubblicizzazione dell'attività dell'Ente dal punto di vista culturale e artistico è stata da tutti auspicata. Proprio in merito a questo, però, nutro anch'io delle perplessità sulla convenienza di rendere pubbliche le adunanze del Consiglio direttivo in cui si deve deliberare circa il bilancio annuale preventivo e consuntivo e, soprattutto, circa i rapporti con le nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente.

In effetti, si verrebbero ad investire questioni che non sempre è opportuno dibattere in pubblico. Allorchè si parla di rapporti internazionali, eventuali dissensi interni ad un dato mondo, può far sì che si voglia influire sulla scelta di una nazione invece che di un'altra. Reso di pubblico dominio, determinato materiale, poi, potrebbe diventare veramente esplosivo. Ecco perchè nutro delle perplessità sul rendere pubbliche le adunanze riguardanti le materie di cui al punto p) dell'articolo 11; per

tale motivo propongo la soppressione di tale punto.

L'altra perplessità riguarda la seconda parte del punto a): fino a che punto è opportuno pubblicizzare le adunanze concernenti il bilancio annuale preventivo e consuntivo?

**ANTONICELLI.** A mio avviso sarebbe opportuno sopprimere il punto b) attinente alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonchè dei redditi e dei proventi.

**DINARO.** I punti di cui il senatore Spigaroli con il suo emendamento chiede la soppressione, stabiliscono l'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni; le iniziative culturali ed artistiche nonchè la ripartizione e la spesa dei contributi, dei redditi e dei proventi.

Ebbene: mi associo completamente alla richiesta del relatore ribadita, del resto, ed accettata anche dal collega Premoli. È a tutti noto che cosa è successo a Venezia ultimamente e, in tema di piani quadriennali e di iniziative culturali, è sempre accaduto. Nel clima contestativo in cui viviamo, la piazza — mantenendosi il secondo comma dell'articolo 13 — finirebbe per avere la meglio e influenzare, se non proprio imporre le sue determinazioni. E poco importa che la piazza sia condizionata da gruppi direttamente interessati a certi indirizzi o soluzioni. Per quei gruppi che operano con sincera volontà costruttiva esistono i verbali di cui all'ultimo comma del presente articolo, che recita: « Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione ».

Propongo, pertanto, che tali verbali siano formalmente resi pubblici in modo da consentire ogni utile discussione sull'operato del Consiglio stesso.

**GIANQUINTO.** La Sottocommissione ha discusso a lungo sull'argomento. Al termine dei lavori, ricordo che all'unanimità fu deciso di proporre alla Commissione la pubblicità delle sedute del Consiglio direttivo limitatamente alle materie indicate nel

testo. Ciò al fine di applicare il principio della maggiore pubblicizzazione dell'attività dell'Ente, che è la misura più adeguata e democratica per evitare che, intorno alla Biennale sorgano polemiche, dicerie e contrasti più di quanto non stia già accadendo.

In fondo, che cosa c'è di diverso dalla pubblicità delle sedute dei consigli comunali? La Biennale, così come viene strutturata soltanto in questa sede non è più l'ente espositivo di una volta; è un istituto promozionale di cultura e, quindi, abbiamo ritenuto una misura democratica sottoporre alla pubblicità, al controllo del pubblico tutta la sua attività. Controllo del pubblico, onorevoli colleghi, non significa che nelle sedute ci sia la possibilità di intervento da parte di coloro che assistono alle manifestazioni. La stessa cosa, del resto, accade anche nei consigli comunali.

**R O M A N O .** Propongo un emendamento aggiuntivo, tendente a stabilire che alle sedute pubbliche del Consiglio direttivo siano applicate le norme che regolano la pubblicità delle sedute dei consiglio comunali.

**G I A N Q U I N T O .** Con ciò si attribuirebbero al Presidente poteri di polizia e, quindi, la possibilità, se necessario, di richiedere l'intervento dei vigili urbani o dell'autorità di Pubblica sicurezza; nè il pubblico avrebbe diritto di intervenire nel dibattito.

In conclusione, sono contrario all'emendamento proposto dal relatore senatore Spigaroli. Nè sono d'accordo con quanto detto dai senatori Ferroni e Antonicelli. I bilanci sono la espressione di tutta l'attività: siccome l'Ente parte dall'obbligo di formulare un piano quadriennale di attività, i singoli bilanci annuali non sono altro che l'applicazione in concreto di tali piani. Non vedo perciò il motivo per cui un piano quadriennale di attività della Biennale, nonchè il bilancio, debbano essere discussi in segreto.

**S P I G A R O L I , f. f. relatore alla Commissione.** Perchè in segreto? Tutti gli atti devono essere pubblici.

**G I A N Q U I N T O .** Non si può discutere senza l'intervento del pubblico un bilancio che gestisce intorno al miliardo e 300 milioni di lire.

Meno ancora sono d'accordo sulla segretezza delle sedute per quanto riguarda le materie previste alla lettera *b*) dell'articolo 11, giacchè la ripartizione dei contributi costituisce veramente l'aspetto nuovo dell'indirizzo culturale della Biennale ai fini delle scelte che si intenderanno operare. Nell'attuale organizzazione, infatti, era il Governo che destinava i finanziamenti alla manifestazione mentre con il provvedimento in esame, per buona fortuna, esso vi risulta estraneo, salvo l'attività di controllo, e la ripartizione dei fondi è effettuata dal Consiglio direttivo dell'ente. Per gli stessi motivi ritengo che debba essere mantenuto il testo attuale anche per quanto riguarda i rapporti con le nazioni estere.

**P R E M O L I .** Onorevole Presidente, mi sia consentito fare qualche considerazione di natura empirica. Ognuno di noi vuole che tutte le decisioni siano rigorosamente pubbliche, ma io tento ora di difendere — attraverso il mio appoggio all'emendamento Spigaroli — l'ordinato lavoro di un organo che non intende affatto lavorare nel segreto, ma soltanto essere posto in condizione di lavorare. Per tale ragione voglio richiamare all'attenzione del senatore Gianquinto le modalità con cui è disciplinata la partecipazione del pubblico ai lavori del Parlamento e del consiglio comunale di Venezia.

Per quanto riguarda il Parlamento, sappiamo tutti che è richiesta la presentazione di una carta di riconoscimento, che è vietato al pubblico avere in tasca un qualsiasi giornale, di applaudire, perfino — è accaduto a me stesso — di accavallare le gambe...

**C O D I G N O L A .** Questa è una disposizione borbonica!...

**P R E M O L I .** In altre parole, l'accesso del pubblico viene filtrato al punto che, quando ricoprovo la carica di vice segretario del Partito liberale ed ero solito assi-

stere ai lavori parlamentari dalla apposita tribuna, non mi era possibile accedervi senza l'esibizione della carta di identità. Si aggiunga a ciò la fatica di salire le scale, visto che non è possibile usufruire di un ascensore, e il quadro è completo.

Ebbene, il senatore Gianquinto conosce tutte queste regole, ma se ne dimentica a Venezia dove il colloquio del sindaco e degli assessori avviene regolarmente non già con i consiglieri comunali ma con il pubblico presente in aula. E tale colloquio è così vivace che lo stesso senatore Gianquinto ha avuto a lamentare una bella sberla ed una legnata in testa la sera in cui i gondolieri invasero l'aula del consiglio. Può dunque egli affermare che i lavori del consiglio comunale — che io, veneziano, frequento pur non essendo consigliere — non sono regolarmente, pesantemente, massicciamente influenzati dal violentissimo comportamento del pubblico? Nè possiamo chiedere a tutti i consiglieri di comportarsi da eroi, tanto è vero che quella sera famosa scappavano come delle... pantegane!

Debbo dire, dunque, che quando la democrazia è attuata attraverso la democratica composizione del consiglio di amministrazione e la pubblicità dei verbali e degli atti, il resto è soltanto desiderio di rissa. Nè si comprende per quale ragione il senatore Gianquinto non voglia instaurare a Venezia la stessa disciplina in vigore per l'accesso del pubblico ai lavori del Parlamento.

Quanto poi a chiedere ai poveri vigili urbani di far sgomberare l'aula in caso di disordini, sappiamo tutti che essi stessi, oltre ad essere morti di paura, risultano in numero assolutamente insufficiente. E mai riuscito il sindaco Longo a far sgomberare l'aula? Vi è mai riuscito il senatore Gianquinto quando ricopriva la carica di sindaco di Venezia?

**G I A N Q U I N T O .** Io non ne ho mai avuto bisogno!

**P R E M O L I .** Per quanto mi riguarda però, posso assicurare sul mio onore di essere stato testimone del fatto che consiglieri della parte politica del senatore Gianquinto, eccitavano il pubblico ad interveni-

re. Ciò significa portare la paralisi e la rissa, non già una maggiore apertura che tutti vogliamo con la stessa intensità; allo stesso modo, però, noi vogliamo che il Consiglio direttivo dell'ente possa operare in piena tranquillità, anche in senso fisico.

**G I A N Q U I N T O .** Dopo la requisitoria del collega Premoli, mi aspetto che egli si faccia iniziatore di un disegno di legge che vieti la pubblicità delle sedute dei consigli comunali... La verità è che tutto dipende da chi presiede l'assemblea e soprattutto dalla volontà di non far maturare certe situazioni. In ogni caso, quando al presidente del Consiglio direttivo dell'ente vengono concessi in materia di polizia in aula gli stessi poteri di cui dispone il presidente di un consiglio comunale o provinciale, mi pare che tutte le preoccupazioni siano superflue.

Per quanto riguarda poi l'incidente cui ha fatto allusione il senatore Premoli, debbo dire che nessuno mi ha colpito: vero è che io sono intervenuto per cercare di impedire l'invasione dell'aula, ma non vi sono riuscito perchè purtroppo si è constatata la mancanza di una solenne parola data ai gondolieri da parte del sindaco democristiano di Venezia.

**C O D I G N O L A .** Il senatore Premoli ha affermato che l'unica cosa importante è la garanzia della pubblicità degli atti. A me pare di constatare, però, che non vi sia alcuna norma in tal senso...

**D I N A R O .** Con la modifica all'ultimo comma da me proposta, si rendono appunto formalmente pubblici gli atti.

**C O D I G N O L A .** Dopo tale precisazione, ritengo che la soppressione dei punti *b)* e *p)* non debba destare preoccupazioni nel senatore Gianquinto giacchè sono i punti *a)*, *g)* e *q)* che si riferiscono agli orientamenti generali della mostra, in merito ai cui dibattiti dovrebbe essere ammesso il pubblico. Peraltro, propongo una modifica di carattere formale: sostituire la parola « pubbliche » con le altre « aperte al pubblico ».

Per quanto riguarda la pubblicità degli atti, ritengo che all'ultimo comma, dopo la parole « verbali » si dovrebbero aggiungere le altre: « ostensibili al pubblico ».

**S P I G A R O L I**, *f. f. relatore alla Commissione*. Non mi riesce di comprendere l'utilità della pubblicizzazione delle adunanze riservate alla trattazione di certi argomenti. È chiaro, infatti, che se la presenza del pubblico non viene considerata come un fattore di pressione psicologica, essa non ha altra ragione di essere. Infatti il Consiglio direttivo, per la sua composizione, rappresenta tutte le istanze interessate all'attività della Biennale. Si tratta di rappresentanze, democraticamente elette, della provincia, del comune, della regione e dei settori artistici interessati. Ribadito così il mio punto di vista in linea di principio, poichè sul piano pratico ritengo che si debba cercare di giungere, se possibile, ad una decisione concorde della Commissione, ritiro lo emendamento soppressivo del secondo comma ed aderisco alle proposte dei senatori Ferroni, Antonicelli e Codignola, nonchè a quella dei senatori Codignola e Dinaro, relativa alla pubblica disponibilità dei verbali. In particolare, per quanto si riferisce al punto *a*), ritengo accettabile la proposta che siano rese pubbliche solo le adunanze in cui si delibererà sul piano quadriennale, non sul bilancio.

**F E R R O N I**. Sono d'accordo per quanto riguarda quest'ultima proposta relativa al punto *a*). Debbo, invece, riconfermare che la soppressione della pubblicizzazione delle adunanze per quanto riguarda il punto *b*) è, a mio avviso, eccessivamente cautelativa, in quanto la ripartizione e la spesa dei contributi, nonchè dei redditi e dei proventi, è strettamente legata al piano quadriennale di massima, che dovrebbe, invece, essere discusso in seduta pubblica.

**R O M I T A**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito al secondo comma dell'articolo 13, il Governo si dichiara dello stesso avviso del relatore senatore Spigaroli. Il Governo si dichiara

favorevole anche all'emendamento proposto dal senatore Romano, in merito alla regolamentazione della partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio direttivo, ma suggerisce che il relativo regolamento debba essere emanato dallo stesso Ente.

**R O M A N O**. Sulla proposta del Governo sono sostanzialmente d'accordo; tuttavia sono del parere che se non attribuiamo per legge i poteri a chi presiede l'assemblea, difficilmente potrà farlo il regolamento.

**R O M I T A**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Trattandosi di un Ente autonomo che dispone di propri locali, è chiaro che il Presidente dell'Ente responsabile ha tutto il diritto di chiamare, se necessario, la forza pubblica e procedere.

**D I N A R O**. Faccio mio l'emendamento del senatore Spigaroli, rivolto alla soppressione del secondo comma.

**P R E M O L I**. Mi associo.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 13.

Vi è anzitutto l'emendamento soppressivo dell'intero secondo comma presentato dal relatore Spigaroli e fatto proprio dai senatori Dinaro e Premoli.

Metto ai voti il mantenimento di tale comma.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gianquinto tendente a sostituire, nel secondo comma, alle parole « esami e deliberi » le seguenti altre: « esamina e delibera ».

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento, proposto dal senatore Codignola, tendente a sostituire, nel secondo comma, alle parole « Sono pubbliche », le seguenti altre: « Sono aperte al pubblico ».

*(È approvato).*

Sempre al secondo comma è stato presentato dal senatore Antonicelli (cui si è associato il senatore Ferroni) un emendamento tendente a sostituire le parole « di cui ai punti *ab*) », con le seguenti: « punto *a*) », « limitatamente alla parte riguardante il piano quadriennale di massima ».

**G I A N Q U I N T O .** A nome del mio Gruppo esprimo voto contrario.

**P R E S I D E N T E .** Lo metto ai voti.  
(*È approvato*).

**A N T O N I C E L L I .** Una proposta formale. Anzichè far riferimento al « punto *a*) », limitatamente », eccetera, si potrebbe suddividere le due distinte competenze, di cui al punto *a*) dell'articolo 11, in due distinte lettere, *a*) e *a*-bis), e in questa sede continuare a richiamare la sola lettera *a*) dell'articolo 11.

**P R E S I D E N T E .** Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore Ferroni ha presentato, sempre al secondo comma, un emendamento tendente alla soppressione del punto *p*).

**G I A N Q U I N T O .** A nome del mio Gruppo esprimo voto contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento.  
(*È approvato*).

Il senatore Romano ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « Le riunioni pubbliche, previste dalla presente legge, saranno regolate dalle stesse norme previste per le sedute pubbliche del consiglio comunale ».

**R O M I T A ,** sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Se mi consente, senatore Romano, pur dichiarandomi d'accordo sul contenuto del suo emendamento, mi permetto suggerire la seguente formulazione: « Nelle adunanze di cui al preceden-

te comma, il cui svolgimento è disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio direttivo, per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale ».

**R O M A N O .** D'accordo.

**D I N A R O .** Mi dichiaro contrario.

**P R E M O L I .** Esprimo voto contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Romano, con le modifiche introdotte dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Al terzo comma è stato presentato dai senatori Codignola e Ferroni un emendamento tendente a sostituire le parole « i conservatori » con le altre: « il conservatore ».

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

All'ultimo comma, infine, è stato presentato dai senatori Dinaro e Codignola un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la parola « verbali », le altre: « ostensibili al pubblico ».

**P R E M O L I .** Per evitare la dizione « ostensibili », che non mi sembra la migliore, si potrebbe dire « di pubblica consultazione ».

**D I N A R O .** Pertanto l'emendamento potrebbe essere aggiuntivo e suonare così: « Detti verbali sono di pubblica consultazione ».

**G I A N Q U I N T O .** Forse sarebbe preferibile la formulazione: « I verbali sono a disposizione del pubblico ». In altri termini, noi vogliamo una norma che sancisca il diritto del pubblico ad avere copia dei verbali.

**L I M O N I .** Ritengo che sia sufficiente precisare che gli atti in questione sono di

pubblica consultazione, anche perchè il rilascio delle copie non può non essere regolato dalle norme in uso.

**D I N A R O .** Accetto la dizione suggerita dal senatore Gianquinto.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma proposto dai senatori Dinaro e Codignola nel testo concordato: « I verbali sono a disposizione del pubblico ».

(È approvato).

Dobbiamo ora passare alla votazione finale sull'articolo 13, che, con le modificazioni introdotte, risulta così formulato:

#### Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il Consiglio esamina e delibera relativamente alle materie di cui ai punti *a)*, *g)* e *q)* del secondo comma dell'articolo 11, fatta esclusione per le questioni attinenti alle persone.

Nelle adunanze di cui al precedente comma, il cui svolgimento è disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio direttivo, per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale.

Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il Consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina, che deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentiti il Segretario generale, i direttori e il conservatore di cui all'articolo 15.

L'invito alle sedute, da diramarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la

riunione, salvo i casi di particolare urgenza in cui va diramato almeno quarantotto ore prima, deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo non sono valide se non sono presenti almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del Segretario generale e dei direttori, per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del Segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione. I verbali sono a disposizione del pubblico.

Avverto che il punto *a)* del secondo comma dell'articolo 11 dovrà conseguentemente essere così modificato, secondo la proposta del senatore Antonicelli:

« Il Consiglio delibera relativamente:

*a)* al piano quadriennale di massima per le attività dell'ente;

*a-bis)* al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni ».

**D I N A R O .** Dichiaro che voterò contro l'articolo 13.

**P R E M O L I .** Anch'io mi dichiaro contrario.

**G I A N Q U I N T O .** Sono anch'io contrario all'articolo.

**P R E S I D E N T E .** Metto dunque ai voti l'articolo 13 nel suo insieme.

(È approvato).

Il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,55.*